



COMUNE DI MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575
Mail:ragioneria@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Del 25.03.2023	<u>OGGETTO:</u> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023. DETERMINAZIONI
--	---

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 13:15 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ORDINARIA ed in prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
LETI VINCENZO	X	
CANALI MIRKO	X	
CAVANNA CESARE	X	
COLLETTI ANGELO		X
FIorentini sofia	X	
GIANI CONTINI VERONICA		X
MOSA EMILIANO	X	
ONELLI MAURIZIO	X	
PLACIDI ANDREA		X
QUINTILI FABIO	X	
STRACCHI MARIA TERESA	X	

TOT. PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Di Trolio Filma.

Il Sig. Onelli Maurizio, in qualità di VicePresidente del Consiglio Comunale, in assenza del Presidente Sig. Colletti Angelo, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023. DETERMINAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con D. Lgs. n.360/1998 e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF);
- nella relazione governativa al predetto decreto si afferma che l'addizionale in oggetto “deve essere basata essenzialmente su un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune), variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore”;
- l'art.1, comma 3, D. Lgs. citato dispone che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale predetta con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno; la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 1 c. 142 lett. a) della L. 296 del 27/12/2006, che prevede che “...OMISSISS... la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali...”;

VISTO E RICHIAMATO l'art.1, commi da 142 a 144 della legge 27/12/2006, n.296, che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativo alla istituzione della addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191, come segue:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali »;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 11 del D.L. n° 138/2011 convertito nella Legge n° 148/2011 che ha ripristinato a partire dal 01/01/2012 la possibilità di incrementare l'addizionale fino allo 0,8%;

VISTO l'art. 1 comma 26 della legge di Stabilità 2016 il quale dispone che “ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...”

VISTO il comma 37, lett. a) dell'art. 1 legge 27.1.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) che modifica ed integra il comma 26 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2016, il comma è così modificato ed integrato :”Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015....”

VISTA la Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) che non reitera il blocco delle aliquote e considerato che di conseguenza i Comuni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 20 del 13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberò di confermare per l' anno 2018 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 19 del 16.03.2019 con la quale è stata confermata per l' anno 2019 l'aliquota unica dell'imposta in parola nella misura dello 0,8%;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 21 del 26.09.2020 con la quale è stata confermata per l' anno 2020 l'aliquota unica dell'imposta in parola nella misura dello 0,8%;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 6 del 24.04.2021 con la quale è stata confermata per l' anno 2021 l'aliquota unica dell'imposta in parola nella misura dello 0,8%;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 16 del 21.05.2022 con la quale è stata confermata per l' anno 2022 l'aliquota unica dell'imposta in parola nella misura dello 0,8%;

RITENUTO di confermare e quindi determinare per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF già determinata per l'anno 2022 nella misura dello 0,8% ;

CONSIDERATO che il Comune di Montasola ha regolamentato le proprie entrate tributarie e patrimoniali;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.”;

- l'art. 14 comma 8 del D.L. 23/2011 e s.m.i. che stabilisce che le delibere di variazione dell'addizionale comunale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.lgs 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

- l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che stabilisce che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

- l'art. 1 quinquies introdotto dalla legge 44/2012 che ha convertito il D.L. 16/2012 che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

Premesso che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'art. 1, comma 775, prevede che *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023”*.

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

DI CONFERMARE, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023 nella misura dello 0,8%;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. N. 267/2000;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro i termini di cui all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Montasola;

DI DICHIARARE, a seguito di votazione separata, con voti unanimi legalmente espressi

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575
Mail:ragioneria@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023.
DETERMINAZIONI**

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente
prospetto.

Il Responsabile del servizio Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:
Interessato FAVOREVOLE.
Data 18.03.2023

Il responsabile: F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Il Responsabile di Ragioneria Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere:
FAVOREVOLE
Data 18.03.2023

Il responsabile: F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Copia conforme all'originale

Dott.ssa Filma Di Trolio

Il presente verbale viene così sottoscritto

Letto confermato e sottoscritto

IL VICEPRESIDENTE
F.to **ONELLI Maurizio**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott.ssa DI TROLIO Filma**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 viene pubblicata all'albo pretorio online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Montasola, 02.08.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott.ssa Di Trolio Filma**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134, D.Lgs. 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Montasola, 02.08.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott.ssa Di Trolio Filma**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Montasola, 02.08.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Di Trolio Filma
